

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 30/03/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36957-la-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-riconosce-il-diritto-all-oblio-definendone-le-caratteristiche-e-i-responsabili>

Autore: Forti Mirko

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosce il Diritto all'Oblio, definendone le caratteristiche e i responsabili.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosce il Diritto all'Oblio, definendone le caratteristiche e i responsabili.

ABSTRACT

La sentenza C-131/12 della Corte di Giustizia Europea ha riformato i caratteri e l'ambito di applicazione del “diritto all'oblio”, ossia il diritto dell'interessato a veder limitata la diffusione o addirittura cancellate le notizie che lo riguardano.

Tale diritto assume una particolare rilevanza nell'ambito delle nuove tecnologie e nel campo dei mass media.

La portata rivoluzionaria della sentenza in esame si rivela nella responsabilizzazione dei gestori dei motori di ricerca, ritenuti responsabili in prima persona della diffusione delle notizie attraverso i portali da loro gestiti.

La pronuncia della Corte di Giustizia ha portato il Parlamento europeo a stilare un nuovo Regolamento sulla questione, attualmente in discussione.

L'Italia ha già affrontato diverse volte il tema del “diritto all'oblio”, sia attraverso pronunce giurisprudenziali che orientamenti normativi, ma si renderà necessario affrontare nuovamente il tema data l'importante novità della sentenza europea.

Il “diritto all'oblio” è strettamente collegato al diritto all'identità personale: può essere definito come la possibilità di influire sulla trasmissione e diffusione dei dati relativi alla propria persona, arrivando anche a richiedere il ritiro e la cancellazione dei suddetti dati.

La Sentenza C-131/12 pronunciata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 13 Maggio 2014 ha avuto il merito di rivoluzionare la concezione e la portata del “diritto all'oblio” rispetto a quella maturata sino ad allora.

La pronuncia ha avuto ed avrà importanti ricadute su diversi settori, non solo strettamente normativi e giurisprudenziali, ma anche politici ed economici.

La questione verteva sulla corretta interpretazione della direttiva UE 95/46 volta a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche; il caso oggetto di dibattito vedeva il ricorso di un cittadino spagnolo contro un importante editore iberico e contro il provider di servizi internet Google e, più precisamente, contro la sua filiale spagnola.

Il cittadino lamentava il fatto che, inserendo il proprio nome nel famoso motore di ricerca web, quest'ultimo forniva come risultati principali due articoli di un giornale spagnolo, prodotto dall'editore convenuto, nei quali veniva definito come debitore pignorato e il suo nome veniva collegato a due vendite giudiziarie.

Lo spagnolo sottolineava come tale vicenda fosse stata definita da tempo, chiedendo quindi a Google e all'editore di cancellare le pagine web oggetto di questione, o almeno che venissero oscurate dai motori di ricerca.

Il tribunale iberico di primo grado respingeva il ricorso contro l'editore, dato che quest'ultimo si era limitato a dare la maggiore pubblicità possibile alla procedura esecutiva, come previsto dalla legge spagnola.

Google veniva invece dichiarato colpevole: i giudici spagnoli hanno ritenuto i gestori dei motori di ricerca responsabili della protezione dei diritti fondamentali della persona, come il diritto alla dignità, che può essere leso dalla diffusione di dati sensibili.

Davanti al ricorso di Google, i giudici dell'Audencia Nacional, il secondo grado spagnolo, hanno sospeso il giudizio inoltrando alcune questioni alla Corte di Giustizia europea.

Come precedentemente accennato, terreno di controversia era la corretta interpretazione e applicazione della direttiva UE 95/46; se, secondo l'art.2 del suddetto testo normativo, l'attività di un motore di ricerca come Google possa essere definita come “trattamento di dati personali”, con le

restrizioni che questo significherebbe.

La Corte ha già avuto modo di constatare che l'operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va considerata come un «trattamento» siffatto ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 (v. sentenza Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 25).

La Corte ha inoltre evidenziato come l'attività di un provider, consistente nel ricercare, estrarre e catalogare dati catalogabili come personali e sensibili, può essere catalogata come trattamento di dati personali ex art. 2 della succitata direttiva.

E' lo stesso articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 a definire il responsabile di detto trattamento come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali".

Risulta evidente come questa definizione sia collegabile al ruolo e all'attività dei gestori dei motori di ricerca e come sia quindi loro responsabilità proteggere i diritti della persona che possono essere danneggiati da una incontrollata diffusione di dati sensibili.

I Giudici europei hanno inoltre sottolineato come gli obbiettivi della direttiva UE 95/46 non possano avere restrizioni territoriali (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punti 62 e 63).

Fondamento della decisione della Corte sono l'art.7 della Carta di Nizza del 2000, che proclama il rispetto del diritto alla vita privata, mentre l'articolo 8 della Carta proclama espressamente il diritto alla protezione dei dati personali.

I paragrafi 2 e 3 di quest'ultimo articolo precisano che i dati suddetti devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica, e che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Tali prescrizioni ricevono attuazione in particolare mediante gli articoli 6, 7, 12, 14 e 28 della direttiva 95/46 (v., in particolare, sentenze Connolly/Commissione, C-274/99 P, EU:C:2001:127, punto 37, nonché Österreichischer Rundfunk e a., EU:C:2003:294, punto 68).

Non si può ovviamente tralasciare l'interesse alla libera circolazione delle informazioni e alla libertà di manifestazione ed espressione del pensiero; l'art.9 della direttiva 95/46 propone quindi deroghe agli stretti paletti fissati dalla direttiva se la pubblicazione e la diffusione di dati vengono giustificate dal diritto di cronaca.

La Corte evidenzia però come tale deroga sia applicabile esclusivamente agli editori dei siti web, ma non dei gestori dei provider.

E' il gestore del sito a diffondere la notizia, non il motore di ricerca.

I Giudici hanno ricordato come anche l'interesse economico di Google debba soccombere di fronte al diritto alla riservatezza e alla dignità della persona che potrebbe essere leso dalla pubblicazione e dalla diffusione di tali dati.

La sentenza in esame ha quindi posto dei principi fondamentali: il diritto alla dignità, alla riservatezza e alla privacy della persona ha valenza anche nel campo dei nuovi mezzi di comunicazione.

Tali diritti devono essere preservati ovviamente dai gestori dei siti web, ma anche, ed è questa la rivoluzionaria novità della pronuncia in questione, dai responsabili dei motori di ricerca.

Il loro operato viene infatti classificato come trattamento dei dati personali, con le restrizioni e responsabilità che questo compete.

Sarà anche compito loro provvedere alla limitazione della diffusione, se non addirittura alla cancellazione dei dati ritenuti lesivi dall'interessato.

Non sussistono ragioni di tipo economico o imprenditoriale che legittimino i gestori dei provider a non prendere provvedimenti di fronte alle richieste degli interessati a limitare la diffusione o a cancellare notizie che li riguardano circolanti sul web.

Il diritto alla riservatezza andrà inoltre a prevalere sul diritto di cronaca e sul diritto di manifestazione del pensiero: la circolazione di informazioni non dovrà quindi ledere la persona.

Tali misure non trovano restrizioni di carattere territoriale per la particolare rilevanza dei diritti che

la direttiva 95/46 va a proteggere.

Quale sarà l'impatto della sentenza in esame, sia sul versante normativo, che su quello politico economico è ancora difficile da dire.

L'ordinamento italiano tenta, come quello europeo, di trovare un equilibrio tra diritto alla cronaca e alla libera manifestazione del pensiero con il diritto alla riservatezza e alla dignità della persona.

Il Codice della Privacy italiano¹ (D.Lgs. 196/2003) prevede, agli art. 136 e ss. la possibilità di utilizzo dei dati relativi a una persona senza il consenso di quest'ultima se vengono trattati per finalità giornalistiche.

Il Garante per la Privacy aveva già avuto modo di chiarire alcune linee guida sulla difficile convivenza tra tali istanze con il provvedimento del 6 Maggio 2004 intitolato «Privacy e giornalismo: Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti».

Secondo il Garante, l'esigenza giornalistica e del diritto di cronaca non deve ledere il diritto alla dignità e alla riservatezza e questo risultato può essere raggiunto solo attraverso il rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza, di indispensabilità rispetto all'esercizio del dovere giornalistico di cronaca, di veridicità dei fatti, di reale interesse del pubblico ad essere informato su aspetti di dettaglio.

Questo perché il Codice della Privacy va a garantire «che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».

Il diritto all'oblio aveva già trovato legittimazione in una pronuncia della Cassazione (Sent. 16111 del 2013) che specificava come la riproposizione e la continua diffusione di notizie risalenti nel tempo devono trovare giustificazione nella “continenza espositiva”, ossia nel rilevante collegamento con la realtà attuale.

La Suprema Corte, in un'altra pronuncia, ha statuito che «il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve ritenersi titolare del diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione.

A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell'archivio ed all'interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione» (Cass. Civ., sez. III, n. 5525/2012).

Afferma infatti la Suprema Corte che “se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio (Cass., n. 3679/1998), e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.

E' evidente come quindi il tessuto normativo e giurisprudenziale italiano non osti alla recente pronuncia europea, ma anzi sia pronto ad applicarla responsabilizzando anche i gestori dei motori di ricerca.

La sentenza in esame ha portato anche gli organi legislativi europei a valutare un nuovo Regolamento.

La bozza del testo all'esame del Parlamento europeo riconosce la titolarità in capo a ogni persona del diritto all'oblio, ossia la possibilità di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano a colui che li sta trattando.

Tale diritto può essere esercitato se i dati sono stati trattati illecitamente, se l'interessato ha revocato il suo consenso al trattamento dei suddetti dati o se non sussiste più la necessità della diffusione delle informazioni.

¹ A. Del Ninno “Il “diritto all'oblio” su internet in Italia: prescrizioni del Garante per la privacy” www.diritto e giustizia.it del 31 Dicembre 2014

La bozza di Regolamento prevede inoltre come il pubblico interesse possa richiedere la diffusione delle notizie in questione: questa potrà però avvenire esclusivamente per fini probatori o per proteggere i diritti di un'altra persona.

Dott.Mirko Forti